

Dittatura vaccinale totale – tutti i poteri a Speranza

maurzioblondet.it/dittatura-vaccinale-tutti-i-poteri-a-speranza/

Maurizio Blondet

March 25, 2022



Con l'ultimo decreto – orwellianamente detto Fine Emergenza, mentre la aggrava e rende eterna – viene instaurata pienamente la dittatura “terapeutica” in vista della prossima plandemia, prevista quest'autunno da Ursula e Pfizer. Lo scopo è di giungere alla ioculazione del 100 per cento dei cittadini. Il governo Draghi trasferisce totalmente il potere a un solo ministro, Roberto Speranza:

ELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 70

decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.»

Art. 3 Il Ministero della Salute con propria ordinanza è autorizzato dal 1 aprile 2022 ad adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali e può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero.

Art. 1 Viene mantenuta la capacità operativa delle strutture durante la fase di progressivo rientro all'ordinario fino al 31 dicembre 2022, ma ogni eventuale deroga può essere concessa solo su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, comunicate tempestivamente alle Camere. Quindi fine dello stato di emergenza ma, come anticipato in conferenza stampa, resta in piedi la struttura dell'apparato emergenziale che dovrebbe diventare ordinaria a partire da gennaio 2023.

Qui sotto un esame più circostanziato, dal sito Telegraph
Analizziamo come di consueto i punti principali per comprendere cosa contiene il nuovo decreto legge iniziando dalle premesse:

“Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;”

“Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19; “

Quindi è chiaro che se da una parte si ammette che ci sia l'esigenza di superare i provvedimenti presi in emergenza dall'altra si ribadisce la necessità di mantenere in piedi molti dei provvedimenti presi dal governo. Niente a che vedere quindi con il “liberi tutti” che qualche giornale ha titolato la scorsa settimana dopo la conferenza stampa.

- Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
- Isolamento e auto sorveglianza
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Graduale eliminazione del green pass base
- Proroga al 30 Aprile del green pass base per tutti i lavoratori
- Graduale eliminazione del green pass rafforzato
- Obblighi vaccinali
- Green pass rafforzato per lavoratori over 50
- Gestione dei casi di positività nelle scuole

Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

All'articolo 1 viene prorogata la possibilità fino al 31 dicembre 2022 di *“adottare una o più ordinanze [...] su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti”*.

Di fatto quindi fino a fine anno le amministrazioni possono emettere ordinanze per una *“pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro dell'ordinario”*. Inoltre all'articolo 2 viene istituita una *“unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”* fino al 31 Dicembre 2022 che andrà a sostituire di fatto il ruolo del commissario straordinario Figliuolo. Ne

faranno parte “un dirigente di prima fascia del Ministero della Salute” e un “direttore dell’Unità” che di fatto sostituisce il commissario straordinario. Vengono inoltre stanziati 760.000 euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 per l’assunzione (comma 3 articolo 2) di 3 dirigenti di 2 fascia e 50 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato per “garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali assicurando approvvigionamento di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e DPI”.

Isolamento e auto sorveglianza

Anche dal 1 Aprile chi sarà positivo al covid dovrà effettuare l’isolamento (*divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione*) mentre per i contatti stretti di un caso positivo si applicherà “**l’auto sorveglianza ovvero indossare la FFP2 al chiuso in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o al 5 giorno se ancora sintomatici**”. Per meglio specificare la gestione uscirà un’apposita circolare del Ministero della Salute. Non sembra quindi esserci più il tampone obbligatorio in caso di contatti con positivi.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-*quater*, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L’articolo 5 regola l’uso delle mascherine dal 1 Aprile al 30 Aprile, nel dettaglio ci sarà obbligo di indossare la FFP2 in tutti i mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni inter regionali, alta velocità, intercity, autobus che collegano due o più regioni, autobus a noleggio con conducente, mezzi di trasporto regionali o locali (quindi autobus, metropolitana, tram, ecc.), scuolabus per scuole primaria e secondaria, funivie, cabinovie). Rimane l’obbligo di FFP2 anche per gli spettacoli sia al chiuso che all’aperto (cinema, teatri, ecc.), locali di intrattenimento, musica ed eventi e competizioni sportive (quindi stadio, palazzetti, ecc.).

Inoltre fino al 30 Aprile 2022 rimane l’obbligo di indossare la mascherina (“disposizioni di protezione individuale”) in tutti i luoghi al chiuso ad esclusione delle abitazioni private, quindi luoghi di lavoro, uffici, supermercati, negozi, ecc. **Di fatto quindi non cambia**

niente per l'uso delle mascherine, il suo utilizzo viene prorogato fino al **30 Aprile 2022** in tutte le modalità che conosciamo già oggi.

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sono esonerati solo i bambini sotto i 6 anni, chi ha patologie incompatibili e chi sta svolgendo attività sportiva. **Viene ribadito quindi che l'obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.** Viene inoltre specificato che per i lavoratori i DPI consistono nelle mascherine chirurgiche, pertanto per chi deve indossare FFP2 nei luoghi di lavoro dal 1 Aprile potrà indossare la mascherina chirurgica in luogo di quella FFP2.

Graduale eliminazione del green pass base

L'articolo 6 disciplina le nuove scadenze dell'utilizzo del green pass base:

- “Le uscite temporanee delle persone ospitate in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali” **sono autorizzate con green pass base fino al 31 dicembre 2022 (prorogata quindi la disposizione che sarebbe scaduta il 31 Marzo)**
- La richiesta del green pass base viene **prorogata al 30 aprile 2022 per mense e catering, ristoranti e servizi di ristorazione al chiuso (ad esclusione degli alberghi), concorsi pubblici, corsi di formazione privati e pubblici, colloqui con detenuti in presenza, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive all'aperto**
- **Dal 1 Aprile decade** l'obbligo di green pass per servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) , uffici pubblici, uffici postali, banche e attività commerciali.
- **Prorogata al 30 Aprile** la richiesta di green pass base per accedere “**alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie” (e collegate) “compresi gli studenti universitari”** (9 ter.2 legge 87) e anche per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione (9 ter.1 legge 87), quindi per intendersi i genitori che devono recarsi a scuola per colloqui, corsi , eccetera.
- **Dal 1 Aprile l'accesso ai mezzi di trasporto avverrà con green pass base e non più rafforzato**, in particolare per aerei, navi e traghetti (ad esclusione di quelli per lo Stretto di Messina e Tremiti) , treni intercity e alta velocità (inter regionali) e autobus a noleggio con conducente.
- **Dal 1 Aprile non sarà più necessario invece il green pass base per i mezzi di trasporto locali e regionali (autobus, metropolitana, treni regionali, ecc.) in quanto il punto e-ter (mezzi di trasporto pubblico locale o regionale) non è stato prorogato**

Green pass a lavoro

Viene prorogato fino al 30 Aprile 2022 l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro per “i lavoratori del settore pubblico” (9-quinquies) , “magistrati negli uffici giudiziari” (9 – sexies) e “lavoratori del settore privato” (9-septies)

6. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

7. All'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

8. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Per quanto riguarda il green pass rafforzato (articolo 9-bis.1 legge 87) viene prorogato al 30 Aprile l'obbligo per accedere a:

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e contatto **al chiuso** (sono ancora esclusi dal green pass gli accompagnatori negli spogliatoi per i bambini)
- convegni o congressi
- centri culturali, centri sociali e ricreativi **al chiuso** (esclusi i centri educativi per l'infanzia)
- feste conseguenti e non alle cerimonie civili e religiose **al chiuso**
- sale gioco , scommesse, bingo e casinò
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- spettacoli aperti al pubblico o eventi e competizioni sportive **al chiuso**

Di conseguenza dal 1 Aprile **non verrà più richiesto il green pass (né rafforzato né base)** non essendo state prorogate le disposizioni per:

- piscine, centri natatori, sport di squadra e contatto **all'aperto**

- alberghi e strutture ricettive
- sagre e fiere
- centri culturali, sociali e ricreativi **all'aperto**
- ristoranti e servizi di ristorazione (**al chiuso fino al 30 aprile con green pass base, all'aperto senza nessuna certificazione**)
- musei, luoghi della cultura e mostre
- centri termali
- eventi e competizioni sportive **all'aperto** (che passano a green pass base)

Viene invece prorogato al 31 Dicembre 2022 la richiesta di green pass con 3 dosi per accedere come “visitatori alle strutture come RSA, strutture per anziani, ospitalità e lungo degenza” e anche ai visitatori dei reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 1-*sexies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.».

Obblighi vaccinali per sanitari

L'obbligo vaccinale (per 3 dosi) per “**gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**” è prorogato al **31 Dicembre 2022**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;

Viene specificato che la sospensione viene cessata temporaneamente “**in caso di intervenuta guarigione**” sino “**alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute**”.

2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.»;

Analoga proroga al 31 Dicembre 2022 dell'obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie previste dall'articolo 4-bis della legge 76 (ex DL 44)

Obblighi vaccinali per personale della scuola, difesa, sicurezza, polizia, lavoratori delle università

Dedichiamo un paragrafo a parte per i lavoratori di queste categorie per i quali vige l'obbligo vaccinale perché il testo del decreto è davvero complicato.

Viene abrogato dal 1 Aprile l'obbligo attualmente in vigore per il personale scolastico (4-ter comma 1 punto a) , comparto difesa, sicurezza, pronto soccorso e polizia locale (4-ter comma 1 punto b) e lavoratori dell'amministrazione penitenziaria (4-ter comma 1 punto d). Rimane in vigore solo il punto c, ovvero i lavoratori nelle strutture previste dal DLGS 502 (strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) nell'alinea, dopo le parole «Dal 15 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;

Viene però introdotto l'articolo 4-ter.1 ovvero **“Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale”** che proroga al 15 Giugno l'obbligo vaccinale per queste categorie.

Cosa cambia rispetto “al vecchio obbligo” ? Per i lavoratori della scuola l’articolo 4-ter.2 disciplina che **“la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1”** e che **“l’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”**

immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Sembra quindi che chi non è in regola con la vaccinazione non verrà più sospeso ma dovrà esser adibito ad altra mansione fino al 15 giugno 2022.

Questo articolo però disciplina solo i lavoratori del mondo della scuola, per le altre categorie (polizia, difesa, ecc.) obbligate non è prevista alcuna conseguenza.

Green pass rafforzato per lavoratori over 50

Per i lavoratori over 50 (nonché per le altre categorie obbligate di cui sopra) dal 1 Aprile 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro sarà con il green pass base e non più con il green pass rafforzato.

In pratica rimane l’obbligo vaccinale con la sanzione amministrativa di 100€ ma per accedere ai luoghi di lavoro sarà richiesto il green pass base come per gli altri lavoratori non soggetti ad obbligo vaccinale (ad esclusione dei sanitari come previsto da apposito articolo di legge)

«Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). — 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.»

Gestione dei casi di positività nelle scuole

Viene ridefinito l’articolo 3 della legge 87 che prevede la gestione dei casi positivi nelle scuole:

- Nidi e scuole dell'infanzia: In presenza di almeno 4 casi di positività l'attività continua in presenza con FFP2 per insegnanti e bambini di età sopra i 6 anni. Tampone da farsi dopo 10 giorni se sintomatici o dopo 5 se asintomatici. **Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato. Non è quindi più prevista la sospensione dell'attività con 5 casi.**
- Scuole primarie e secondarie: In presenza di almeno 4 casi di positività l'attività prosegue in presenza con FFP2 per 10 giorni. **Il tampone va effettuato se sintomatici al 10 giorno, altrimenti se asintomatici al 5 giorno anche auto somministrato e quindi auto certificato.**

Quindi non esiste più differenziazione nel conteggio dei casi fra i vari gradi scolastici. In tutti i casi non è più prevista la DAD (anche con 5 o più casi), la FFP2 viene indossata solo dal 5 caso (e non più dal 1 come in precedenza) e il tampone da farsi dopo 5 giorni se asintomatici può essere auto certificato a seguito di tampone casalingo.

Per quanto riguarda invece l'obbligo di mascherina in classe invece è stato prorogato fino a tutto l'anno scolastico 2021/2022 con esclusione delle attività sportive.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

Questa la prima lettura che possiamo dare a un testo molto articolato e che necessiterà sicuramente di ulteriori approfondimenti.

Invitiamo quindi tutti a iscriversi al canale e rimanere in contatto con noi per aggiornamenti o specifiche che potrebbero essere sfuggite da una prima lettura

Staff C.Li.Va. Toscana

t.me/clivatoscana

Anche in Germania, Lauterbach (la loro speranza), evidentemente recitando il copione, urla

“Quarta vaccinazione, a scanso della morte o di difficile decorso

Il ministro federale della sanità Karl Lauterbach ha rinnovato il suo appello per la vaccinazione. Il rischio di contrarre l'infezione ora e di avere un decorso grave o addirittura la morte è "più alto che mai".

“Anche una quarta vaccinazione dovrebbe essere presa sul serio, soprattutto nella fascia di età sopra i 60 anni. Il 90 per cento che, secondo la raccomandazione Stiko, avrebbe dovuto essere vaccinato per la quarta volta non l’ha ancora fatto.

Lauterbach presume che il numero di infezioni attualmente riportato ufficialmente di circa 300.000 al giorno sia in realtà il doppio. Il numero esatto di casi non denunciati non è noto, afferma il politico dell’SPD a Berlino. “Purtroppo, non è una buona situazione.” Non possiamo semplicemente aspettare e vedere ora.

Lauterbach ha affermato in precedenza, secondo “Deutschlandfunk”: “Non possiamo essere soddisfatti di una situazione in cui muoiono da 200 a 250 persone ogni giorno e la prospettiva è che in poche settimane moriranno più persone perché coloro che ora sono infetti in genere muoiono in pochi settimane. Questa è una situazione intollerabile alla quale dobbiamo anche rispondere. Questo mi preoccupa molto. La situazione è oggettivamente molto peggiore dell’umore”.